

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 446/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2012

**che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, stabilisce che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) presenti entro il 2 gennaio 2012 progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all'approvazione della Commissione riguardo al contenuto e al formato dei dati di rating che le agenzie di rating del credito devono comunicare periodicamente all'AESFEM, allo scopo di consentire all'AESFEM di svolgere il suo compito di vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (2) È opportuno che i dati di rating consentano all'AESFEM di controllare con efficacia il comportamento e le attività delle agenzie di rating del credito, in modo da poter reagire prontamente in caso di violazioni effettive o potenziali degli obblighi del regolamento (CE) n. 1060/2009. Per questo motivo, occorre che di norma i dati di rating siano comunicati all'AESFEM mensilmente. Tuttavia, per garantire la proporzionalità, è necessario che le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti che non fanno parte di un gruppo possano presentare i dati di rating ogni due mesi anziché ogni mese. Occorre che l'AESFEM possa però richiedere a tali agenzie di rating del credito di fornire mensilmente i loro dati in funzione del numero e del tipo di rating, considerando anche la complessità dell'analisi del credito, la rilevanza degli strumenti o degli emittenti valutati e l'ammissibilità dell'uso dei rating per fini come quelli previsti dalla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

(3) È necessario che i dati da comunicare siano forniti in un formato standard per consentire all'AESFEM di riceverli ed elaborarli automaticamente nei suoi sistemi interni. Tenuto conto dei progressi tecnici che possono verificarsi nel corso del tempo, è probabile che alcune istruzioni tecniche di comunicazione riguardanti la trasmissione o il formato dei file che le agenzie di rating devono presentare debbano essere aggiornate e rese note dall'AESFEM mediante comunicazioni o orientamenti specifici.

(4) Al fine di garantire una comunicazione corretta e completa dei dati di rating, e tenere conto degli ulteriori sviluppi dei mercati finanziari, è importante consentire alle agenzie di rating del credito di istituire sistemi e procedure adeguati sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'AESFEM. Per questa ragione il regolamento entra in vigore solo sei mesi dopo la sua pubblicazione. Nel frattempo, occorre che le agenzie di rating del credito presentino i dati di rating periodici conformemente ai vigenti orientamenti del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).

(5) Occorre che le agenzie di rating del credito appartenenti a un gruppo possano comunicare i dati di rating separatamente all'AESFEM, o incaricare una delle altre agenzie del gruppo di presentare i dati per conto di tutti i membri del gruppo soggetti agli obblighi di comunicazione.

(6) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'AESFEM alla Commissione a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

(7) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il contenuto e il formato dei rapporti periodici sui dati di rating che devono essere richiesti alle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («AESFEM»), a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009.

#### Articolo 2

##### Principi in materia di comunicazione

1. Le agenzie di rating del credito rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sono responsabili della correttezza e della completezza dei dati comunicati all'AESFEM.

2. Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di presentare i rapporti richiesti a norma del presente regolamento per proprio conto e per conto degli altri membri del gruppo. Ogni agenzia di rating del credito per conto della quale viene presentato un rapporto è identificata nei dati trasmessi all'AESFEM.

3. I rapporti trasmessi a norma del presente regolamento sono presentati mensilmente e forniscono i dati di rating relativi al mese di calendario precedente.

4. Le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti non appartenenti ad un gruppo di agenzie di rating del credito possono presentare rapporti ogni due mesi fornendo i dati di rating riferiti ai due mesi di calendario precedenti, salvo che l'AESFEM informi l'agenzia che deve inviare rapporti mensilmente tenuto conto del carattere, della complessità e della gamma dei suoi rating del credito.

5. I rapporti sono presentati all'AESFEM entro quindici giorni dalla fine del periodo oggetto del rapporto.

6. Le agenzie di rating del credito comunicano immediatamente all'AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possono impedire temporaneamente o ritardare la loro capacità di fornire i dati richiesti dal presente regolamento.

#### Articolo 3

##### Dati da comunicare

1. Al termine del primo periodo di riferimento, le agenzie di rating del credito includono nel loro rapporto all'AESFEM i dati qualitativi specificati nella tabella 1 dell'allegato. Qualora tali dati cambino nel corso di un periodo di riferimento successivo, i nuovi dati vengono trasmessi all'AESFEM.

2. Le agenzie di rating del credito forniscono i dati di cui alla tabella 2 dell'allegato per ogni azione realizzata dall'agenzia di rating del credito come specificato in tale tabella e per ogni

rating del credito interessato da tale azione. Le azioni da comunicare si riferiscono ai rating del credito emessi o avallati dall'agenzia di rating del credito.

3. Se durante un periodo di riferimento non si è verificata alcuna delle azioni specificate nella tabella 2 dell'allegato, l'agenzia di rating del credito non ha l'obbligo di presentare una comunicazione a tale titolo.

4. I dati specificati nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'allegato sono trasmessi all'AESFEM in file separati. I dati qualitativi di cui alla tabella 1 sono trasmessi prima dell'invio dei dati di cui alla tabella 2.

#### Articolo 4

##### Tipi di rating

1. Le agenzie di rating del credito classificano i rating da comunicare in base ai seguenti tipi:

- a) rating di società;
- b) rating di strumenti finanziari strutturati;
- c) rating sovrani e rating di finanze pubbliche;
- d) rating di obbligazioni garantite.

2. Ai fini del paragrafo 1, i rating di strumenti finanziari strutturati si riferiscono a strumenti finanziari o ad altre attività derivanti da un'operazione di cartolarizzazione o un dispositivo di cui all'articolo 4, punto 36, della direttiva 2006/48/CE.

Quando comunicano i rating di strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito classificano il rating in una delle classi di attività di seguito specificate:

- a) strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS). Questa classe comprende prestiti per l'acquisto di automobili/barche/aerei, prestiti per studenti, prestiti al consumo, prestiti per assistenza sanitaria, prestiti per *manufactured housing* (case prefabbricate), prestiti per produzioni cinematografiche, prestiti alle imprese nel settore dei servizi pubblici (*utility loans*), locazione di impianti, prestiti su carte di credito, privilegi del fisco, crediti deteriorati, *credit-linked notes*, prestiti per veicoli per il tempo libero e camper, crediti commerciali;
- b) strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) residenziali. Questa classe comprende MBS residenziali di prima qualità e non di prima qualità e *home equity loans* (prestiti ipotecari per i consumi);
- c) strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) commerciali. Questa classe comprende i prestiti per uffici o centri commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali, impianti di stoccaggio, prestiti a hotel, case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari;

- d) *collateralised debt obligations* (CDO). Questa classe comprende *collateralised loan obligations, collateralised bond obligations, collateralised synthetic obligations, single-tranche collateralised debt obligations, collateralised fund obligations*, CDO di ABS, e CDO di CDO;
- e) *asset-backed commercial papers* (cambiali finanziarie garantite da attività);
- f) altri strumenti finanziari strutturati non inclusi nelle classi precedenti, fra cui obbligazioni garantite strutturate, *structured investment vehicles* (veicoli di investimento strutturato), titoli collegati ad assicurazioni (*insurance-linked securities*) e veicoli di cartolarizzazione del tipo *derivative product companies* (DPC).
3. I rating di obbligazioni garantite riguardano le obbligazioni garantite non incluse nell'elenco delle classi di attività riguardanti i rating di strumenti finanziari strutturati di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 5

##### Procedure di comunicazione

1. Le agenzie di rating del credito presentano file di dati conformi agli schemi XML forniti dall'AESFEM e utilizzando il

sistema di comunicazione stabilito dall'AESFEM. Esse nominano i file in base alla convenzione di denominazione indicata dall'AESFEM.

2. Le agenzie di rating del credito conservano i file inviati all'AESFEM e da questa ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell'AESFEM su richiesta.

3. Nel caso in cui individuino errori materiali nei dati comunicati, le agenzie di rating del credito cancellano e sostituiscono i dati pertinenti.

4. Per cancellare i dati, le agenzie di rating del credito inviano all'AESFEM un file che include i campi specificati nella tabella 3 dell'allegato. Dopo la cancellazione dei dati originari, le agenzie di rating del credito inviano la nuova versione dei dati utilizzando un file che comprenda i campi specificati nella tabella 1 o nella tabella 2 dell'allegato, a seconda dei casi.

#### Articolo 6

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

Tabella 1: dati qualitativi per la prima comunicazione e gli aggiornamenti successivi

N.	Identificativo del campo	Descrizione	Tipo	Standard
<b>Campi tecnici da includere una sola volta nel file di dati qualitativi</b>				
1	<i>Version</i>	La versione dell'XSD (XML <i>Schema Definition</i> ) utilizzata per creare il file.	Obbligatorio.	Numero di versione esatto.
2	<i>Creation date and time</i>	La data e l'ora di creazione del file. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC).	Obbligatorio.	Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS).
3	<i>CRA unique identifier</i>	Codice utilizzato internamente dal sistema per identificare l'agenzia di rating del credito. Deve essere il codice BIC ( <i>Business Identifier Code</i> ) dell'agenzia di rating del credito che invia il file.	Obbligatorio.	ISO 9362.
<b>Campi di attività da includere ove applicabile e per il numero di volte necessario nel file di dati qualitativi</b>				
4	<i>CRA name</i>	Denominazione dell'agenzia di rating del credito. Deve corrispondere alla denominazione dell'agenzia di rating del credito comunicata all'AESFEM. Qualora un membro sia incaricato della comunicazione dei dati per tutto il gruppo, si tratta della denominazione del gruppo di agenzie di rating del credito.	Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche.	—
5	<i>Rating scale identifier</i>	Identifica in modo univoco una specifica scala di rating dell'agenzia di rating del credito.	Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche.	—
6	<i>Rating scale validity date</i>	La data di inizio della validità della scala di rating.	Obbligatorio se è comunicato «l'identificativo della scala di rating».	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG).
7	<i>Time horizon</i>	Identifica l'orizzonte temporale cui fa riferimento la scala di rating.	Obbligatorio se è comunicato «l'identificativo della scala di rating».	— «L» se la scala di rating è applicabile a rating a lungo termine; — «S» se la scala di rating è applicabile a rating a breve termine.
8	<i>Scope of the rating scale</i>	Descrizione del tipo di rating inclusi nella scala, compreso l'ambito geografico se pertinente.	Obbligatorio se è comunicato «l'identificativo della scala di rating».	— Massimo 200 caratteri.
9	<i>Rating category label</i>	Identifica una specifica categoria di rating nella scala.	Obbligatorio se è comunicato «l'identificativo della scala di rating».	—

N.	Identificativo del campo	Descrizione	Tipo	Standard
10	<i>Rating category description</i>	Definizione della categoria di rating all'interno della scala.	Obbligatorio se è comunicato «l'identificativo della scala di rating».	—
11	<i>Rating category value</i>	Ordine della categoria di rating nella scala, considerando i livelli come sottocategorie.	Obbligatorio se è comunicato «l'identificativo della scala di rating».	— L'ordinale è un numero intero con valore minimo 1 e valore massimo 20. La dichiarazione dei valori delle categorie di rating deve essere consecutiva. Deve esserci almeno una categoria di rating per ogni rating.
12	<i>Notch label</i>	Identifica uno specifico livello nella scala di rating. I livelli forniscono ulteriori informazioni rispetto alla categoria di rating.	Obbligatorio se è incluso un livello nella scala di rating per la quale è comunicato «l'identificativo della scala di rating».	—
13	<i>Notch description</i>	Definizione del livello nella scala di rating.	Obbligatorio se è incluso un livello nella scala di rating per la quale è comunicato «l'identificativo della scala di rating».	—
14	<i>Notch value</i>	Ordine del livello nella scala di rating. Si tratta del valore assegnato a ogni rating.	Obbligatorio se è incluso un livello nella scala di rating per la quale è comunicato «l'identificativo della scala di rating».	Il valore del livello è un numero intero con valore minimo 1 e valore massimo 99. I valori forniti devono essere consecutivi.
15	<i>List of Lead Analysts Internal Identifiers</i>	Elenco degli identificativi degli analisti principali nominati dall'agenzia di rating del credito. Gli elenchi devono essere aggiornati includendo nuovi analisti principali. Le registrazioni possono essere cancellate dall'elenco solo in caso di errori.	Obbligatorio per la comunicazione iniziale, o in caso di aggiornamenti, per gli analisti principali che operano nell'Unione europea.	— Ogni dato nell'elenco deve includere l'identificativo interno e il nome completo dell'analista principale. L'identificativo interno ha un limite massimo di 40 caratteri alfanumerici.

Tabella 2: dati da comunicare all'AESFEM

N.	Identificativo campo	Descrizione	Tipo	Standard
<b>Campi tecnici da includere una sola volta nel file di dati</b>				
1	<i>CRA unique identifier</i>	Codice utilizzato internamente dal sistema per identificare l'agenzia di rating del credito. Deve essere il codice BIC ( <i>Business Identifier Code</i> ) dell'agenzia di rating del credito che invia il file.	Obbligatorio.	ISO 9362.

N.	Identificativo campo	Descrizione	Tipo	Standard
2	<i>Version</i>	La versione dell'XSD (XML <i>Schema Definition</i> ) utilizzata per creare il file.	Obbligatorio.	Numero di versione esatto.
3	<i>Creation date and time</i>	La data e l'ora di creazione del file. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC).	Obbligatorio.	Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS).
4	<i>Reporting start date and time</i>	La data e l'ora dell'inizio del periodo di riferimento. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC).	Obbligatorio.	Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS).
5	<i>Reporting end date and time</i>	La data e l'ora della fine del periodo di riferimento. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC).	Obbligatorio.	Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS).

**Campi di attività da includere ove applicabile e per il numero di volte necessario nel file di dati**

6	<i>Action type</i>	Identifica il tipo di azione svolta dall'agenzia di rating del credito in relazione a un rating specifico.	Obbligatorio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «NW», in caso di prima emissione del rating, o</li> <li>— «UP» in caso di innalzamento del rating, o</li> <li>— «DG» in caso di riduzione del rating, o</li> <li>— «WD» in caso di ritiro del rating, o</li> <li>— «AF» in caso di conferma del rating, o</li> <li>— «CA», con riferimento ad un rating, in caso di assegnazione, modifica o eliminazione dello status di «osservazione» o di riesame o in caso di assegnazione, modifica o eliminazione della prospettiva/tendenza, o</li> <li>— «SU» se lo status del rating cambia da sollecitato a non sollecitato e viceversa, o</li> <li>— «DF» se viene annunciato un inadempimento per un emittente o uno strumento valutato.</li> </ul>
7	<i>Outlook/Trend</i>	Identifica la prospettiva/tendenza assegnata a un rating dall'agenzia di rating del credito in base alla sua politica pertinente.	Obbligatorio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «POS» in caso di prospettiva/tendenza positiva, o</li> <li>— «NEG» in caso di prospettiva/tendenza negativa, o</li> <li>— «EVO» in caso di prospettiva/tendenza in evoluzione o in via di sviluppo, o</li> <li>— «STA» in caso di prospettiva/tendenza stabile, o</li> <li>— «NOT» in caso di assenza o eliminazione della prospettiva/tendenza.</li> </ul>

N.	Identificativo campo	Descrizione	Tipo	Standard
8	<i>Watch/Review</i>	Identifica lo status di osservazione o riesame assegnato a un rating dall'agenzia di rating del credito in base alla sua politica pertinente.	Obbligatorio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «POW» in caso di osservazione/riesame positivo, o</li> <li>— «NEW» in caso di osservazione/riesame negativo, o</li> <li>— «EVW» in caso di osservazione/riesame in evoluzione o in via di sviluppo, o</li> <li>— «UNW» in caso di osservazione/riesame con orientamento incerto, o</li> <li>— «NWT» in caso di assenza o eliminazione dello status di osservazione/riesame.</li> </ul>
9	<i>Watch/review determinant</i>	Identifica il motivo dello status di osservazione/riesame del rating.	<p>Obbligatorio se il rating è emesso o avalato nell'Unione europea.</p> <p>Applicabile soltanto nel caso in cui lo status di osservazione/riesame sia diverso da «NWT».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «1» se lo status di osservazione/riesame dipende da modifiche delle metodologie, dei modelli o dei presupposti fondamentali del rating, o</li> <li>— «2» se lo status di osservazione/riesame dipende da motivi economici, finanziari o creditizi, o</li> <li>— «3» se lo status di osservazione/riesame dipende da altri motivi (per esempio analisti che lasciano l'incarico, conflitti di interessi).</li> </ul>
10	<i>Responsible CRA unique identifier</i>	Codice BIC ( <i>Business Identifier Code</i> ) dell'agenzia di rating del credito che ha eseguito l'azione.	Obbligatorio.	ISO 9362.
11	<i>Rating identifier</i>	Identificativo univoco del rating. Deve restare invariato nel tempo.	Obbligatorio.	—
12	<i>Rating value</i>	Identifica il valore del rating dopo l'azione.	Obbligatorio.	—
13	<i>Previous rating value</i>	Identifica il valore del rating prima dell'azione.	Obbligatorio se il tipo di azione comunicato è diverso da «NW».	—
14	<i>Rating scale identifier</i>	Identifica in modo univoco la scala del rating.	Obbligatorio.	—
15	<i>Internal Lead Analyst Identifier</i>	Identificativo assegnato dall'agenzia di rating del credito all'analista principale responsabile del rating.	Obbligatorio se il rating è emesso nell'Unione europea.	Massimo 40 caratteri alfanumerici.
16	<i>Country of the Lead Analyst</i>	Identifica il paese dell'ufficio dell'analista principale competente per il rating.	Obbligatorio.	ISO 3166.
17	<i>Solicited/Unsolicited</i>	Identifica se il rating è sollecitato o non sollecitato.	Obbligatorio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «S» se il rating è sollecitato, o</li> <li>— «U» se il rating non è sollecitato.</li> </ul>

N.	Identificativo campo	Descrizione	Tipo	Standard
18	<i>Rating Type</i>	Identifica il tipo di rating cui si riferisce la scala di rating.	Obbligatorio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «C» se si tratta di un rating di società, o</li> <li>— «S» se si tratta di un rating sovrano o di un rating di finanze pubbliche, o</li> <li>— «T» se si tratta di un rating di strumenti finanziari strutturati, o</li> <li>— «B» se il rating si riferisce a un'obbligazione garantita diversa da uno strumento finanziario strutturato.</li> </ul>
19	<i>Country</i>	<p>Codice del paese dell'emittente o dello strumento valutato.</p> <p>In caso di rating del credito riguardanti organizzazioni sovranazionali, il paese deve essere indicato nella forma «ZZ».</p> <p>Nel caso di rating del credito riguardanti strumenti finanziari strutturati, il paese è il domicilio della maggior parte delle attività sottostanti.</p> <p>Se non è possibile identificare il domicilio della maggior parte delle attività sottostanti, deve essere riportato «ZZ».</p>	Obbligatorio.	ISO 3166-1.
20	<i>Industry</i>	Settore di attività dell'emittente.	<p>Obbligatorio.</p> <p>Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «C».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «FI» se si tratta di istituti finanziari fra cui enti creditizi e imprese di investimento,</li> <li>— «IN» se si tratta di imprese di assicurazioni,</li> <li>— «CO» se si tratta di un emittente societario che non sia un istituto finanziario o un'impresa di assicurazioni.</li> </ul>
21	<i>Sector</i>	Specifica le sottocategorie per i rating sovrani e i rating di finanze pubbliche.	<p>Obbligatorio.</p> <p>Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «S».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «SV» per i rating sovrani, o</li> <li>— «SM» per i rating di enti sovranazionali o i rating di enti locali, o</li> <li>— «SO» per i rating di organizzazioni sovranazionali, o</li> <li>— «PE» per i rating di enti pubblici.</li> </ul>
22	<i>Asset class</i>	Definisce le principali classi di attività per i rating di strumenti finanziari strutturati.	<p>Obbligatorio.</p> <p>Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «T».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «ABS» per gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, o</li> <li>— «RMBS» per gli strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari residenziali, o</li> <li>— «CMBS» per gli strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari commerciali, o</li> </ul>



N.	Identificativo campo	Descrizione	Tipo	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— «CDO» per <i>collateralised debt obligations</i>, o</li> <li>— «ABCP» per <i>asset-backed commercial papers</i>, o</li> <li>— «OTH» in tutti gli altri casi.</li> </ul>
23	<i>Time horizon</i>	Identifica l'orizzonte temporale del rating cui fa riferimento la scala di rating.	Obbligatorio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «L» per i rating a lungo termine, o</li> <li>— «S» per i rating a breve termine.</li> </ul>
24	<i>Seniority</i>	Identifica il rango della classe di debito dell'emittente o dello strumento valutato.	Obbligatorio. Applicabile solo se il tipo di rating riportato è «C» o «S».	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «SE» se l'emittente o lo strumento valutato è di primo rango, o</li> <li>— «SB» se l'emittente o lo strumento valutato è subordinato.</li> </ul>
25	<i>Currency</i>	Indica se il rating è espresso in una valuta locale o estera.	Obbligatorio. Applicabile soltanto ai rating di emittenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «LC» per i rating espressi nella valuta locale, o</li> <li>— «FC» per i rating espressi in una valuta estera.</li> </ul>
26	<i>Action validity date and time</i>	La data e l'ora di validità dell'azione. Deve coincidere con il tempo universale coordinato (UTC) della pubblicazione dell'azione o della distribuzione previo abbonamento.	Obbligatorio.	Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS).
27	<i>Action communication date and time</i>	La data e l'ora di comunicazione dell'azione all'entità valutata. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC).	Obbligatorio soltanto se il rating è emesso nell'Unione europea. Applicabile soltanto se l'azione viene comunicata all'entità valutata.	Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS).
28	<i>Action decision date</i>	Identifica la data in cui l'azione viene decisa. Deve essere la data dell'approvazione preliminare (da parte del comitato di rating) dell'azione nel caso in cui quest'ultima sia comunicata all'entità valutata prima dell'approvazione finale.	Obbligatorio soltanto se il rating è emesso nell'Unione europea.	Formato data secondo ISO 8601: (AAAA-MM-GG).
29	<i>ISIN value</i>	Codice ISIN dello strumento valutato. Deve restare invariato nel tempo.	Obbligatorio se allo strumento valutato viene assegnato un codice internazionale di identificazione degli strumenti finanziari ( <i>International Securities Identifying Number, ISIN</i> ). Applicabile solo ai rating riguardanti strumenti.	Codice ISO 6166.
30	<i>Internal Instrument Identifier</i>	Codice univoco assegnato dall'agenzia di rating del credito per identificare lo strumento valutato. Deve restare invariato nel tempo.	Obbligatorio. Applicabile solo ai rating riguardanti strumenti.	Massimo 40 caratteri alfanumerici.

N.	Identificativo campo	Descrizione	Tipo	Standard
31	<i>Issuer BIC code</i>	Codice BIC dell'emittente.	Obbligatorio se l'agenzia di rating del credito dispone del codice BIC ( <i>Unique Business Identifier Code</i> ) dell'emittente.	Codice ISO 9362.
32	<i>Internal Issuer Identifier</i>	Codice univoco assegnato dall'agenzia di rating del credito per identificare l'emittente.	Obbligatorio.	Massimo 40 caratteri alfanumerici.
33	<i>Issuer's Name</i>	Deve contenere riferimenti chiari e comprensibili alla denominazione dell'emittente (o dell'impresa madre dell'emittente).	Obbligatorio	Massimo 40 caratteri.
34	<i>Originator BIC Code</i>	Codice BIC del cedente.	Obbligatorio se l'agenzia di rating del credito dispone del codice BIC ( <i>Unique Business Identifier Code</i> ) del cedente.  Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «T».	Codice ISO 9362.
35	<i>Originator Internal Identifier</i>	Codice univoco assegnato dall'agenzia di rating del credito al cedente.  Deve essere riportato «MULTIPLE» in caso di più cedenti.	Obbligatorio.  Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «T».	Massimo 40 caratteri alfanumerici.
36	<i>Originator's Name</i>	Deve contenere riferimenti chiari e comprensibili alla denominazione del cedente (o dell'impresa madre del cedente).  Deve essere riportato «MULTIPLE» in caso di più cedenti.	Obbligatorio.  Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «T».	Massimo 40 caratteri.
37	<i>Withdrawal reason</i>	Motivo nel caso in cui l'azione comunicata sia un «ritiro».	Obbligatorio se è comunicata un'azione «WD».	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «1» in caso di informazioni errate o insufficienti su emittente/emissione, o</li> <li>— «2» in caso di insolvenza dell'entità valutata o ristrutturazione del debito, o</li> <li>— «3» in caso di riorganizzazione, fusione o acquisizione dell'entità valutata, o</li> <li>— «4» per la fine della durata del credito, o</li> </ul>

N.	Identificativo campo	Descrizione	Tipo	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— «5» per l'invalidità automatica del rating dovuta al modello aziendale dell'agenzia di rating del credito (come il termine di scadenza dei rating valido per un periodo predefinito), o</li> <li>— «6» in caso di cessazione della validità del rating dovuta ad altri motivi.</li> </ul>

Tabella 3: elenco dei campi per la cancellazione di dati

N.	Identificativo campo	Descrizione	Tipo	Standard
<b>Campi tecnici da includere sempre una sola volta nel file di cancellazione</b>				
1	<i>CRA unique identifier</i>	Codice utilizzato internamente dal sistema per identificare l'agenzia di rating del credito. Deve essere il codice BIC ( <i>Business Identifier Code</i> ) dell'agenzia di rating del credito che invia il file.	Obbligatorio.	ISO 9362.
2	<i>Version</i>	La versione dell'XSD ( <i>XML Schema Definition</i> ) utilizzata per creare il file.	Obbligatorio.	Numero di versione esatto.
3	<i>Cancellation date and time</i>	La data e l'ora della cancellazione. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC).	Obbligatorio.	Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS)

**Campi da includere per il numero di volte necessario nel file di cancellazione**

4	<i>Rating scale identifier</i>	Identifica in modo univoco una specifica scala di rating dell'agenzia di rating del credito.	Obbligatorio. Applicabile solo se il dato da cancellare riguarda una scala di rating riportata nell'ambito dei dati qualitativi indicati nella tabella 1.	—
5	<i>Action type</i>	Identifica il tipo di azione svolta dall'agenzia di rating del credito in relazione a un rating specifico.	Obbligatorio. Applicabile solo se il dato da cancellare riguarda un'azione comunicata nell'ambito dei dati indicati nella tabella 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «NW», in caso di prima emissione del rating, o</li> <li>— «UP» in caso di innalzamento del rating, o</li> <li>— «DG» in caso di riduzione del rating, o</li> <li>— «WD» in caso di ritiro del rating, o</li> <li>— «AF» in caso di conferma del rating, o</li> </ul>

N.	Identificativo campo	Descrizione	Tipo	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— «CA», con riferimento ad un rating, in caso di assegnazione, modifica o eliminazione dello status di «osservazione» o di riesame o in caso di assegnazione, modifica o eliminazione della prospettiva/tendenza, o</li> <li>— «SU» se lo status del rating cambia da sollecitato a non sollecitato e viceversa, o</li> <li>— «DF» se viene annunciato un inadempimento per un emittente o uno strumento valutato.</li> </ul>
6	<i>Action validity date and time</i>	La data e l'ora di validità dell'azione.	<p>Obbligatorio.</p> <p>Applicabile solo se il dato da cancellare riguarda un'azione comunicata nell'ambito dei dati indicati nella tabella 2.</p>	<p>Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS).</p>
7	<i>Rating identifier</i>	Identificativo univoco del rating assegnato dall'agenzia di rating del credito	<p>Obbligatorio.</p> <p>Applicabile solo se il dato da cancellare riguarda un'azione comunicata nell'ambito dei dati indicati nella tabella 2.</p>	—
8	<i>Reason for cancellation</i>	Il motivo della cancellazione di un dato.	Obbligatorio.	—